


# NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI




## PROGETTO ESECUTIVO

### AMBIENTE

#### GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE

#### Procedura di gestione emissioni in atmosfera

Fase PE	Ambito 000	Opera AMB	Argomento GA	Progressivo 002	Tipo elaborato RA	Revisione A
Redatto F. Colombo		Controllato M. Sartorelli		Approvato M. Sartorelli		Scala - Data 11/11/22

 Agenzia Interregionale per il fiume Po	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
	Ing. M. Vergnani	
RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ALPINA S.p.A.  Ing. Paola Erba	PROGETTAZIONE Blu Progetti Srl  Ing. Massimo Sartorelli	

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	11/11/2022	Prima emissione	FCO	MSA	MSA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>MODALITÀ OPERATIVE.....</b>	<b>5</b>
<b>1.1.</b>	<b>Generalità .....</b>	<b>5</b>
<b>1.2.</b>	<b>Diffusione di polveri in fase di cantierizzazione e di costruzione dell'opera .....</b>	<b>5</b>
1.2.1.	Lavori di movimento terra .....	6
<b>1.3.</b>	<b>Emissioni dei fumi di combustione di mezzi ed attrezzature operati per la costruzione.....</b>	<b>7</b>
1.3.1.	Lavorazioni in galleria .....	8
<b>1.4.</b>	<b>Emissioni da impianti fissi dotati di camini .....</b>	<b>9</b>
1.4.1.	Impianti a ridotto inquinamento atmosferico .....	9
1.4.2.	Impianti soggetti ad autorizzazione di carattere generale.....	10
1.4.3.	Impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.....	10
<b>5</b>	<b>MODULI COLLEGATI .....</b>	<b>11</b>

## 1 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura definisce i criteri e le modalità operative per le attività che si realizzano presso il cantiere al fine di minimizzare l'impatto ambientale negativo dovuto alle emissioni diffuse di polveri e gas ad effetto serra in atmosfera.

Inoltre nell'ambito della procedura vengono delineate le modalità operative per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o delle deroghe relative alle emissioni in senso lato.

## 2 DEFINIZIONI

Inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.

Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275 del D. L.gs. 152/06, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente.

Effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata volumetrica è espressa in metri cubi all'ora riportate in condizioni normali ( $\text{Nm}^3/\text{ora}$ ), previa detrazione del tenore di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del D.L.gs. 152/06.

Impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio.

Impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo.

Impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi.

Impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto.

Potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli.

Valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035 MW (35 KW).

Manutenzione ordinaria dell'impianto termico: le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.

Manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono definiti gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.

Installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dall'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

Conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

Autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione.

Valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come

concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria.

Fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto o di servizio.

Concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per gli impianti di combustione i valori di emissione espressi come concentrazione ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) sono calcolati considerando, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del D. Lgs.152/06, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento del 3 per cento in volume dell'effluente gassoso per i combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento in volume per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per le turbine a gas.

Composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici.

### 3 RESPONSABILITÀ

L'impresa esecutrice dei lavori è responsabile della corretta applicazione dei requisiti specificati nella presente procedura e di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.

Durante le attività è raccomandato il massimo impegno per ridurre il rilascio di gas e polveri diffuse al fine di evitare interferenze con l'uso del terreno circostante o violazioni delle normative vigenti in materia di qualità dell'aria.

Per gli impianti di confezionamento calcestruzzi, di frantumazione inerti, di confezionamento conglomerati bituminosi etc., gli adempimenti tecnici e burocratici legati alla richiesta, al rinnovo o ad eventuali modifiche delle autorizzazioni alle emissioni saranno in capo all'impresa esecutrice.

## 4 MODALITÀ OPERATIVE

### 1.1. Generalità

Gli impatti sull'atmosfera connessi alla presenza dei cantieri sono collegati in generale alle lavorazioni relative alle attività di scavo, alla produzione di calcestruzzo, ed alla movimentazione ed il transito dei mezzi pesanti e di servizio, che in determinate circostanze possono causare il sollevamento di polvere (originata dalle suddette attività) oltre a determinare l'emissione di gas di scarico nell'aria.

Per quanto riguarda la fase di cantiere le azioni di lavorazione maggiormente responsabili delle emissioni sono:

- movimentazione dei materiali sulla viabilità ordinaria e di cantiere, con particolare riferimento alle attività dei mezzi d'opera nelle aree di stoccaggio;
- demolizione delle strutture esistenti;
- dispersione e deposizione al suolo di polveri in fase di costruzione;
- dispersione e deposizione al suolo di frazioni del carico di materiali incoerenti trasportati dai mezzi pesanti;
- risollevarimento delle polveri depositate sulle sedi stradali o ai margini delle stesse.

Pertanto, le problematiche legate all'inquinamento atmosferico, riguardanti le situazioni di impatto che possono verificarsi, sono riconducibili a 3 fattispecie:

- Diffusione di polveri in fase di cantierizzazione e di costruzione dell'opera.
- Emissioni dei fumi di combustione di mezzi ed attrezzature operati per la costruzione.
- Emissioni da impianti fissi dotati di camini, soggetti ad autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s. m. i.

### 1.2. Diffusione di polveri in fase di cantierizzazione e di costruzione dell'opera

La produzione di polveri del cantiere costituisce una problematica da prendere in considerazione per le svariate implicazioni e disagi che questo tipo di emissione in atmosfera è in grado di produrre all'interno delle aree di cantiere e sull'ambiente circostante.

In particolar modo, la diffusione di polveri rappresenta una criticità molto sentita dalle comunità locali, in quanto gli ambiti spaziali interessati dai fenomeni di dispersione e sedimentazione del materiale particolato sono rappresentati da aree urbanizzate o coltivate, con possibile insorgenza di problemi sanitari o danni materiali (deposito delle polveri sui balconi, sui prati, sulle aree coltivate etc., nonché inalazione delle stesse).

In generale, al fine del contenimento dell'emissione delle polveri nell'ambiente circostante, si prevede:

- a) predisposizione di una recinzione al perimetro del cantiere, in grado di confinare all'interno del cantiere la sedimentazione delle polveri e di trattenere il particolato aerodisperso, evitandone la diffusione all'esterno dell'area di lavoro;
- b) ottimizzazione del numero di viaggi per l'approvvigionamento e trasporto dei materiali con componente aerodispersibile;



- c) tutti i carichi di materiali inerti o polverulenti in grado di disperdersi durante il trasporto dovranno essere coperti e, qualora ciò non fosse sufficiente, si dovrà procedere con innaffiatura del carico;
- d) limitazione della velocità massima degli automezzi di transito degli automezzi; nelle aree di cantiere dovrà essere impostata e fatta rispettare una velocità dei mezzi modesta e comunque adeguata alla situazione reale dei piani di transito; a tale scopo si ipotizza una velocità dei mezzi non superiore ai 30 km/h;
- e) pulitura delle sedi stradali interessate in caso di imbrattamento accidentale da parte dei mezzi in uscita e/o in entrata nelle aree di cantiere e lavaggio periodico degli automezzi;
- f) divieto di tenere inutilmente i mezzi a motore acceso;
- g) le aree di stoccaggio di materiali inerti polverulenti devono essere localizzate al riparo dal vento e lontane dalle aree di transito dei veicoli di trasporto;
- h) eliminazione delle polveri che si depositano su reti e macchinari e possono diffondere in atmosfera;
- i) pulizia ad umido degli pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere tramite impianti di lavaggio ruote. In alternativa pulizia delle ruote con idrogetto prima dell'uscita dal cantiere;
- j) manutenzione delle piste di cantiere che devono risultare integre e sempre agibili (assenza di buche, dossi, ecc.);
- k) evitare la contemporaneità di lavorazioni che incrementano sia la dispersione delle polveri prodotte sia i fumi di scarico dei macchinari impiegati;
- l) agglomerazione delle polveri mediante innaffiamento, soprattutto in presenza di vento sfavorevole, delle piste di servizio e dei depositi di inerti; bagnatura periodica della superficie di cantiere; l'operazione di bagnatura, che riveste particolare importanza nel controllo della diffusione di polveri, sarà effettuata, anche mediante l'utilizzo di autobotti, tenendo conto del periodo stagionale, con incremento della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva. Gli interventi di bagnatura andranno comunque effettuati ogni qualvolta se ne registri la necessità.



### 1.2.1. Lavori di movimento terra

Per ridurre la dispersione delle polveri nel corso delle operazioni di movimento terra è necessario:

- a) irrorare preventivamente e con la dovuta frequenza le aree oggetto di scavo e movimento terra; l'operazione deve essere eseguita in maniera tale da evitare che le acque fluiscono verso un corpo idrico, trasportandovi dei sedimenti;
- b) effettuare una bagnatura preventiva dei materiali in stoccaggio, del materiale prima del carico sull'autocarro, in presenza di condizioni meteo avverse (vento forte) e per materiale con elevata componente in fine aerodispersibile;
- c) coprire i mezzi adibiti al trasporto di materiali con teli di cui sia verificata l'integrità e l'efficienza e che prevengano la perdita di materiale lungo i percorsi;
- d) caricare i cassoni di trasporto fino ad un livello tale da prevenire la fuoriuscita e la produzione delle polveri e, se del caso, utilizzare idonee paratie mobili come ulteriore protezione;

- e) irrorare, prima di procedere alla loro rimozione, i materiali di risulta;
- f) se la bagnatura diretta e periodica è impraticabile è necessario proteggere con teli i materiali stoccati a rischio di dispersione di polveri;
- g) le movimentazioni di cantiere saranno eseguite con velocità modesta, con cautela ed attenzione per prevenire sia il sollevamento di polveri, razionalizzando i carichi e i cumuli, sia spostamenti inattesi ed imprevisti (cadute e/o cedimenti del materiale).

Per ridurre al minimo i disagi determinati dalla dispersione di polveri sulle sedi stradali, la viabilità utilizzata dai mezzi di trasporto dei materiali da e per il cantiere sarà inoltre soggetta a particolari attenzioni, garantendo il buono stato della pavimentazione stradale, sia in termini di pulizia sia di condizioni del manto d'usura, che sarà sempre mantenuto privo di buche e discontinuità.

### 1.3. Emissioni dei fumi di combustione di mezzi ed attrezzature operati per la costruzione

Relativamente alle emissioni dovute ai motori endotermici delle attrezzature e dei mezzi di cantiere non si ritiene che l'aspetto relativo all'emissione in atmosfera dei fumi di combustione possa essere valutato e gestito se non attraverso un sistema di autorizzazione e controllo delle presenze che ne verifica la conformità all'uso, la data di costruzione e l'adeguatezza - conformità alla normativa di igiene e sicurezza sul lavoro.

In materia di revisione periodica dei veicoli a motore la normativa di riferimento è costituita dal decreto del ministro dei trasporti e della navigazione n. 408 del 6 agosto 1998, come modificato dal decreto ministeriale (del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 12 agosto 2002 e, da ultimo, (per quanto concerne l'allegato 2), dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2003.

In particolare, l'articolo 1, primo comma, dispone la revisione generale ed annuale per le seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto;
- autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
- rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
- autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, con esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Scopo della revisione è quello di accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati all'articolo 1 e nell'allegato I al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità.

La periodicità con cui sottoporre a controllo i veicoli è indicata di seguito.

Categorie di veicoli	Periodicità del controllo tecnico
1. Autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto.	Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno.
2. Autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg.	Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno.
3. Rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg.	Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno.
4. Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze.	Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno.
5. Autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg, quadricicli a motore.	Quattro anni dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni due anni.
6. Autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo.	Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3 del presente regolamento.

La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle normative vigenti.

La documentazione di verifica viene recepita nel modulo **MOD.RUM.02** "Scheda manutenzione macchine e attrezzature".

L'Impresa, inoltre, assumerà tutte le iniziative atte a contenere gli impatti associati al traffico indotto dal cantiere, adottando mezzi in perfetto stato di manutenzione e conformi ai limiti di emissione regolamentati in sede comunitaria.

Al fine di contenere le emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto questi dovranno essere sottoposti a continua manutenzione; particolare attenzione dovrà essere posta alla tipologia e manutenzione dei filtri di scarico.

Prima di utilizzare qualsiasi macchina, l'operatore dovrà verificarne lo stato di efficienza e di pulizia.

### 1.3.1. Lavorazioni in galleria

Nella realizzazione di gallerie con tecniche di scavo tradizionali, si fa un uso massiccio di automezzi a motore diesel, generando continuamente situazioni nelle quali i veicoli circolano lungo tutta la galleria, operano contemporaneamente in spazi ristretti e per periodi prolungati, a breve distanza dai lavoratori. Questi ultimi di norma stazionano sul luogo di lavoro in turni continui di 8 ore.

Il sistema di ventilazione presente in galleria è in grado unicamente di diluire gli inquinanti che fuoriescono dai condotti di scarico dei veicoli, senza modificarne l'emissione alla fonte.

Per ridurre e tenere sotto controllo, entro parametri prefissati, l'emissione degli inquinanti generati nel processo di combustione del ciclo diesel (e di conseguenza l'inquinamento dell'aria) è necessario modificare l'allestimento dei mezzi impiegando specifici sistemi d'abbattimento dei prodotti di scarico, già disponibili sul mercato, e adottando appropriate misure tecnico-organizzative.

I più diffusi dispositivi di post-trattamento (abbattitori supplementari) applicabili sul condotto terminale di scarico dei motori diesel si dividono in:

- catalizzatore ossidante: è un dispositivo in grado di ottenere una riduzione allo scarico di ossido di carbonio e di idrocarburi incombusti. Le caratteristiche specifiche di questo dispositivo non garantiscono una buona funzionalità nel tempo, in quanto il catalizzatore tende a perdere efficacia. È pertanto necessaria la periodica sostituzione del dispositivo, senza possibilità di rigenerazione;
- filtro antiparticolato (FAP): è un dispositivo in grado di trattenere il materiale particolato presente nei fumi di scarico, con efficienza filtrante superiore al 90%. Per garantire una buona funzionalità nel tempo di questo dispositivo (efficienza filtrante) è necessario che venga periodicamente rigenerato.



Ciò premesso nei cantieri sotterranei i mezzi con motore diesel devono essere muniti di filtro antiparticolato (FAP).

Da questa prescrizione generale sono esclusi:

- mezzi la cui funzione operatrice è azionata esclusivamente in maniera elettrica (ad esempio jumbo di perforazione, pompa spritz, posacentine, posizionatore, ecc.);
- mezzi con potenza nominale inferiore a 100 kW e una durata di impiego inferiore a 2 ore per turno di lavoro di 8 ore;
- mezzi utilizzati per una durata di impiego giornaliera inferiore ad una ora;
- mezzi in uso ad organi di vigilanza, ispezione ed istituzionali e mezzi specificatamente adibiti all'emergenza.

## 1.4. Emissioni da impianti fissi dotati di camini

Per quanto concerne l'installazione di un impianto e/o di una centrale termica, secondo il D.lgs. 152/2006 art. 284 concernente la denuncia di installazione o modifica è prescritto che, in caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW), deve essere trasmessa all'autorità competente, nei novanta giorni successivi all'intervento, apposita **denuncia**, redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla parte I dell'allegato IX alla parte quinta del sopraccitato decreto e messa da costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione (responsabile dell'esercizio dell'impianto). Per quanto concerne l'esercizio di un impianto e/o di una centrale termica, ad uso riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda (quindi, ad uso civile), la normativa di riferimento risulta essere rintracciabile essenzialmente nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, come modificato dal D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999 e dal D.M. del 17 marzo 2003.

### 1.4.1. Impianti a ridotto inquinamento atmosferico

L'art. 272 (commi 1 e 5) del D. Lgs. n. 152/2006 individua le attività e gli impianti classificati a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante. Per tali attività:

- non è previsto il rilascio di un'autorizzazione;
- non è obbligatoria alcuna comunicazione (nemmeno nel caso di inserimento in impianti già autorizzati).

## 1.4.2. Impianti soggetti ad autorizzazione di carattere generale

Nel caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale, è fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di NON avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza di adesione all'**autorizzazione di carattere generale** per il tramite del SUAP (art. 3 c. 3 del D.P.R. 59/2013).

In tali casistiche rimangono valide le istanze e la documentazione che si utilizzavano prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013, con la differenza che esse devono essere presentate in formato digitale attraverso il SUAP di competenza.

La documentazione è scaricabile dal sito:

<http://www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera>

## 1.4.3. Impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera

La provincia di Brescia, per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prevede la presentazione di idonea richiesta **domanda di autorizzazione** scaricabile dal sito:

<http://www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera>

Dal punto di vista dei contenuti tecnici il D. lgs. 152/06, articolo 269, comma 2 dispone che la domanda di autorizzazione, sia accompagnata dal **progetto dell'impianto** in cui sono descritte:

- la specifica attività a cui l'impianto è destinato;
- le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni;
- le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo;
- per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
- una relazione tecnica che descriva il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato, oltre ad indicare il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.

## 5 MODULI COLLEGATI

Si riportano di seguito i moduli di esempio relativi alla procedura in oggetto.

- MOD.RUM.02 – Scheda manutenzione macchine e attrezzature

	<b>SCHEDA MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE</b>	MODULO MOD.RUM.02 Revisione: 0
--	--	--------------------------------------

Codice interno:	Descrizione:
Matricola:	Modello:
<b>INTERVENTI/PRIODICITA</b>	
(dedotti da manuale d'uso e manutenzione/istruzione del costruttore)	
Tipo intervento (*O/S)	Periodicità

Data intervento	Tipo intervento (*O/S)	Descrizione intervento
AVVERTENZE /ACCORGIMENTI		
Responsabili dell'intervento		
Responsabile manutenzione:	Addetto manutenzione (o a chi è affidato l'intervento):	

\* Tipi di intervento:                    O = ordinario                    S = straordinario